



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE – ART. 9 DEL D.L. 78/2009 CONVERTITO CON LEGGE 102/2009 (DECRETO ANTICRISI 2009).

L'anno duemilanove addì sedici del mese di dicembre alle ore 17 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	<b>ALLIANO Giovanni – Sindaco</b>	X	
2	<b>TRAVERSO Marco – Assessore</b>	X	
3	<b>LOLAICO Maria Maddalena – Assessore</b>	X	
4	<b>BOTTARO Luigi - Assessore</b>	X	
5	<b>TORTAROLO Sandro - Assessore</b>	X	
	Totali	5	

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor ALLIANO Giovanni – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 (nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in Gazzetta Ufficiale n.179 del 4 agosto 2009), ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini;

RAVVISATO, in particolare, l'art. 9, comma 1, concernente la *“Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”*, che, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, volta alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, testualmente recita:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le Pubbliche Amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (compreso i Comuni), adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2. nelle Amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 è effettuata anche dagli enti locali;
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, secondo procedure da definire con apposito DM, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti locali i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

CONSIDERATO che, al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, si rende necessario fornire i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali;

VISO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Testo Unico degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Dirigente Area Economico Finanziaria;

Con votazione unanime palese;

### **DELIBERA**

1. Di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, le misure organizzative indicate nell'allegato documento (Allegato "A");
2. Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Area, al fine di dare massima e immediata attuazione delle suddette misure organizzative;
3. Di pubblicare le presenti misure adottate sul sito internet dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
4. Di dare atto che:
  - la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
  - il Responsabile dell'Area Finanziaria provvederà all'esecuzione della presente deliberazione;
  - i servizi interessati dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione;
5. Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

**ALLEGATO "A"**

ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.  
N. 67 DEL 16/12/2009

**MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA'  
DEI PAGAMENTI PER SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE ED APPALTI**

*(ART.9 D.L.78/2009, CONV. IN LEGGE 102/2009)*

Alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), emerge la necessità, oltre che l'obbligo, di adottare misure idonee a migliorare la gestione dei pagamenti, nel rispetto dei tempi concordati, allo scopo di evitare lagnanze da parte dei creditori e l'automatica decorrenza degli interessi moratori, ai sensi del D.Lgs 231/2002.

Il suddetto quadro normativo incide profondamente sul processo di spesa e costituisce l'occasione per risolvere alcune criticità registrate negli ultimi tempi, attraverso una maggiore collaborazione e interazione tra i Responsabili di Area e il Responsabile del servizio finanziario per una più adeguata organizzazione dei flussi documentali e delle informazioni.

A tal fine vengono definite, in via esemplificativa, le seguenti misure organizzative da portare al conoscenza dei Responsabili di area per l'ottemperanza delle stesse:

- I Responsabili di Area, prima di procedere all'ordinativo di spesa, adottano il relativo atto di impegno nel rispetto dei principi contabili e del Regolamento comunale di contabilità e lo trasmettono al Responsabile dell'Area finanziaria, per l'esecutività, ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.lgs. n. 267/2000, mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, e per la registrazione contabile sull'apposito intervento e Capitolo di spesa;
- Il Responsabile di Area conseguita l'esecutività del provvedimento di impegno, adottato, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione, fatta eccezione per i lavori di somma urgenza di cui al co. 3 dell'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000, la cui comunicazione viene effettuata all'atto della regolarizzazione (Più precisamente è obbligo del responsabile del servizio comunicare al fornitore interessato, i seguenti dati:
  - numero della determinazione dirigenziale
  - intervento, capitolo, articolo di bilancio
  - n. d'impegno di spesaTali informazioni devono essere riportate dal fornitore nel successivo documento di spesa, che dovrebbe inoltre contenere l'**indicazione dell'esatto termine di pagamento concordato**).

- Le fatture di acquisto perverranno direttamente al Protocollo del Comune e da questo al Servizio finanziario, il quale provvede alla tempestiva registrazione e distribuzione delle stesse ai servizi competenti.  
Gli uffici ordinanti non dovranno trattenerle presso di essi prima che siano registrate.
- Il Responsabile dell'Area finanziaria, adotterà tutte le iniziative necessarie, affinché il vincolo di verifica della disponibilità di cassa, previsto dall'art.9, co.2, del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, non impedisca la tempestiva esecuzione dei pagamenti ai fornitori. Verificherà quindi la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio;
- La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito di riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. Salvo quanto diversamente specificato negli atti di gara e/o nel contratto di riferimento, il termine ordinario per il pagamento delle spese è quello di 30 giorni fissato dall'art.4 del D.Lgs.231/2002. Qualora si prevedano procedure più complesse legate alla liquidazione, il Responsabile, ordinatore della spesa, dovrà concordare per iscritto con i fornitori o appaltatori termini di pagamento più ampi, che rispettino comunque i limiti di cui all'art.4 c.4 del medesimo D.Lgs.231/2002.
- La trasmissione al Servizio finanziario dell'atto di liquidazione della spesa e della necessaria documentazione, dovrà avvenire da parte dell'ufficio ordinatore in tempi ristretti da quando essa risulti completa e comunque almeno 15 giorni prima della scadenza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al Servizio finanziario per emettere i mandati di pagamento e adempiere ai relativi adempimenti di legge in merito alla regolarità dei pagamenti:
  - *acquisizione e controllo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ove non effettuato preventivamente dall'ufficio che dispone la liquidazione;*
  - *verifica, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, sui pagamenti eccedenti l'importo di €.10.000,00 in via telematica, all'atto della redazione del mandato di pagamento, con conseguente compensazione o divieto di pagamento nei confronti dei morosi verso gli agenti di riscossione.*
- Il servizio finanziario dell'Ente:
  - *organizzerà i pagamenti in ordine di scadenza indicata nei vari provvedimenti di liquidazione, vigilando sulla tempestiva esecuzione dei pagamenti da parte del Tesoriere ;*
  - *incentiverà l'utilizzo da parte dei fornitori della riscossione mediante bonifico bancario, previa acquisizione del codice IBAN del fornitore;*
- - *nel corso della gestione provvederà ad effettuare un costante monitoraggio dei flussi di riscossione e pagamenti e qualora si dovesse verificare una situazione di cassa tale da poter pregiudicare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, sarà cura del Servizio Finanziario valutare le possibili misure correttive da adottare, fra le quali, in ultima analisi, potrebbe essere presa in considerazione anche l'ipotesi del rinvio di pagamenti in scadenza da concordarsi con il creditore.*

*- provvederà mensilmente alla rilevazione delle fatture ancora da liquidare e pagare, dandone comunicazione al servizio ordinatore e al Segretario comunale.*

Sempre al fine del raggiungimento del suesposto obiettivo, si propone l'ammodernamento delle relative procedure interne, attuando le seguenti iniziative:

- adozione dello strumento dell'ordinativo di pagamento informatico, con firma digitale, per la sottoscrizione e trasmissione all'Istituto Bancario tesoriere dei mandati di pagamento ai fini della loro esecuzione a favore dei soggetti terzi, con conseguente riduzione dei tempi di lavorazione dei pagamenti da parte della banca;
- attivazione di un progetto applicativo per la protocollazione, registrazione e archiviazione informatica delle fatture dei fornitori al fine di un monitoraggio costante della situazione reale delle fatture pagate e ancora da pagare;
- invio di e-mail personalizzate a tutti i fornitori che ne fanno semplice richiesta al fine di essere tempestivamente informati circa l'avvenuta emissione dei mandati di pagamento a loro favore, all'atto del rilascio da parte del Tesoriere della ricevuta positiva di carico dell'ordine di pagamento.

**Art. 9. DL 78/2009 convertito nella L. 102/2009**

**"Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni"**

1. ( Al fine di garantire la tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni,) in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell' elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri ( per la finanza pubblica,) le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al ( numero 1, ) al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo ( di accertamento di cui al presente numero ) comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie ( locali, ) ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, ( e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ) pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge ( 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ) e' effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni ( incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera,) escluse le regioni e le province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti

in conformita' con quanto stabilito ( ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008; )

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al ( numero 3 ) sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

( b ) in relazione ai debiti gia' in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ) l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di ( entrata in vigore ) del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, e' accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ( I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009. )

( 1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza. )

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Alliano Giovanni

L'Assessore  
F.to Traverso Marco

Il Segretario Comunale  
F.to La Pepa Domenica

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI  
(Art. 124 del D.Leg. 18.8.2000 n. 267)

22 DIC. 2009

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi \_\_\_\_\_ giorno  
di pubblicazione ai Capigruppo Consiglieri – riguardando materie elencate

Visto: Il Sindaco  
F.to Alliano Giovanni

Il Segretario Comunale  
F.to La Pepa Domenica

---

REPERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che  
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio  
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 22 DIC. 2009

Addì, 22 DIC. 2009

Il Segretario Comunale  
F.to La Pepa Domenica

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di  
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza  
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o  
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Addì 9/1/2010



Il Segretario Comunale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo.

Li, 22 DIC. 2009

Visto: IL SINDACO



Il Segretario Comunale